

"PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE"

(versione del 1 giugno 2011)

Redatto ai sensi delle disposizioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 9 febbraio 2011
L'avviso richiama l'attenzione dei diritti e sugli strumenti di tutela previsti a favore dei Clienti

Per:

- **il CONTRATTO DI PRESTITO PERSONALE (MUTUO) ESTINGUIBILE MEDIANTE CESSIONE "PRO-SOLVENDO" DI QUOTE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE**

- **il CONTRATTO DI PRESTITO PERSONALE (MUTUO) ESTINGUIBILE MEDIANTE CESSIONE "PRO-SOLVENDO" DI QUOTE DELLA PENSIONE MENSILE**

- **il CONTRATTO DI PRESTITO PERSONALE (MUTUO) ESTINGUIBILE MEDIANTE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO "PRO-SOLVENDO"**

Si consiglia **una lettura attenta** dei diritti prima di scegliere uno di questi prodotti e di firmare il contratto.

DIRITTI

PRIMA DI SCEGLIERE

- Avere a disposizione e portare con sé una **copia di questo documento**.
- Avere a disposizione nei locali aperti al pubblico ubicati presso la sede di ITAL PRESTITI S.p.A., direttamente dalla *home page* del sito web della nostra società (www.italprestitispa.com) nonché presso gli uffici degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi con essa convenzionati le **informazioni europee di base sul credito ai consumatori**, che illustrano le caratteristiche, i rischi e tutti i costi dei prodotti. Il Cliente ha diritto di portarle con sé.
- Ottenere **gratuitamente** e portare con sé una **copia completa del contratto**, anche prima della conclusione e senza impegno per le parti.
- Conoscere il **TAEG** (Tasso Annuo Effettivo Globale) nel caso di contratti di finanziamento.
- Essere informato su come **recedere senza spese entro 14 giorni di calendario dalla conclusione del contratto**

AL MOMENTO DI FIRMARE

- Prendere visione del **documento di sintesi** con tutte le condizioni economiche, unito al contratto.
- Stipulare il **contratto in forma scritta**, tranne nei casi previsti dalla legge.
- Ricevere una **copia del contratto firmato** dall'intermediario e una **copia del documento di sintesi**, da conservare.
- Non avere **condizioni contrattuali** sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori e nel documento di sintesi.
- Scegliere il **canale di comunicazione**, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni.

DURANTE IL RAPPORTO CONTRATTUALE

- Ricevere **comunicazioni sull'andamento del rapporto** almeno una volta l'anno, mediante un rendiconto e il documento di sintesi.
- Ricevere la proposta di qualunque **modifica unilaterale delle condizioni contrattuali** da parte del Finanziatore, se la facoltà di modifica è prevista nel contratto. La proposta deve pervenire con un preavviso di almeno due mesi e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro la data prevista per la sua applicazione, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni.
- Ottenere a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta e anche dopo la chiusura, **copia della documentazione sulle singole operazioni** degli ultimi dieci anni.
- Nei contratti di finanziamento, **trasferire il contratto** ("portabilità") presso un altro intermediario senza pagare alcuna penalità né oneri di qualsiasi tipo, nei casi previsti dalla legge.

ALLA CHIUSURA

Ottenere la chiusura del contratto nei **tempi** indicati nelle **informazioni europee di base sul credito ai consumatori**.

Ricevere il **rendiconto** che attesta la chiusura del contratto e riepiloga tutte le operazioni effettuate.

*** ***** ***

Si ricorda, in particolare, che sono ulteriormente a tutela del Cliente

L'indicazione, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari, del tasso annuo effettivo globale (TAEG) e del relativo periodo di validità.

L'obbligo di indicare nei contratti il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

La nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi. Tali clausole sono automaticamente sostituite applicando le condizioni e i prezzi previsti dalla legge.

L'obbligo di indicare nei contratti l'ammontare e le modalità del finanziamento; il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate; il TAEG, l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG.

Se il Cliente esercita la facoltà di adempimento anticipato ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito.

RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE

Ogni Cliente può rivolgersi all'Ufficio reclami del Finanziatore.

Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R o consegnato alle sede del Finanziatore dove e intrattenuto il rapporto. L'Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al Giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (A.B.F.). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere informazioni al Finanziatore. A tal fine lo stesso Finanziatore ha già consegnato al Cliente una copia cartacea della guida pratica denominata "*conoscere l'arbitro bancario e finanziario e capire come tutelare i propri diritti*".

Luogo _____, lì _____._____

Il Finanziatore
Ital Prestiti S.p.A.

Il Cliente

Per Autentica della sottoscrizione
(Ital Prestiti S.p.A. / l'Agente in Attività Finanziaria / il Mediatore Creditizio)